

Statuto

Articolo 1. Costituzione

1.1 È costituita, una Associazione senza scopo di lucro, formata da individui, associazioni e gruppi organizzati di volontariato ispirati ai temi della Cooperazione Internazionale, dei diritti dell'uomo, dello sviluppo integrale della persona e della promozione della solidarietà tra i popoli, denominata "GSI ITALIA" (Gruppi di Solidarietà Internazionale Italia) per le finalità descritte all'Art. 4 del presente statuto. L'Associazione non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro. L'Associazione si definisce come ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). Le Associazioni GSI Lombardia, con sede a Bariano (BG) e GSI Marche con sede ad Ascoli Piceno, sono espressioni regionali di GSI Italia e ad essa associate con specifico regolamento applicativo.

Articolo 2. Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Spoleto. Potranno essere istituite sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza in qualsiasi città italiana od estera.

Articolo 3. Durata

3.1 L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4. Finalità

4.1 L'Associazione ha come finalità principale la cooperazione e la solidarietà internazionale, con particolare attenzione a quella decentrata, tra comunità del Nord e del Sud del pianeta. In tal senso, intende:

- a. sviluppare la ricerca, l'innovazione e la formazione nelle tematiche dello sviluppo e della promozione umana, nell'ambito culturale sociale ed economico;
 - b. informare, sensibilizzare ed educare sui temi dello squilibrio sociale ed economico tra Nord e Sud, su quelli della mondialità, della pace e della coesistenza pacifica tra le culture, della promozione dello sviluppo umano equo e sostenibile, delle pari opportunità, anche di genere, della giustizia sociale, della difesa dell'ambiente e della tutela dei diritti civili;
 - c. identificare, elaborare, attuare e sostenere anche in collaborazione con altri organismi nazionali ed internazionali, progetti di cooperazione allo sviluppo, nei paesi ad alta marginalità ed insicurezza economica, nel rispetto dell'autodeterminazione dei beneficiari e della ecosostenibilità dei programmi;
 - d. formare ed inviare volontari nei PVS, a sostegno di propri ed altrui progetti di sviluppo;
 - e. promuovere il commercio equo e solidale e la finanza etica.
- L'Associazione s'impegna altresì, sul territorio nazionale,
- a. nella lotta alla povertà, alla marginalità e all'esclusione sociale;
 - b. nella promozione della cittadinanza attiva e responsabile, specialmente tra i giovani e la pubblica amministrazione;
 - c. nella promozione della cittadinanza europea e della integrazione sociale e culturale tra le città d'Europa; informando, sensibilizzando ed educando la società civile su detti temi, realizzando progetti di solidarietà, di cooperazione e di integrazione sociale, culturale ed economica.

4.2 Per il raggiungimento delle suddette finalità l'Associazione può svolgere, a livello nazionale ed internazionale, tutte le attività ed operazioni necessarie, direttamente connesse alla propria missione, ivi incluse, a titolo esemplificativo, attività di formazione, di ricerca, di consulenza e di cooperazione, attività pubblicitarie ed editoriali, nonché di tipo finanziario e di credito, locative, mobiliari ed immobiliari, contraendo a questo scopo mutui e consentendo l'accensione di ipoteche; l'Associazione può anche svolgere attività di raccolta fondi privati, attività commerciali e di servizi comunque collegate alle finalità associative, nonché altre forme di autofinanziamento, nel rispetto delle Leggi vigenti.

Articolo 5. Soci

5.1 Possono essere Soci le persone fisiche e/o giuridiche, italiane e/o straniere.

5.2 Sono Soci coloro i quali intendono prendere parte alla vita dell'Associazione e contribuire al raggiungimento delle finalità statutarie. La loro ammissione è soggetta alle seguenti modalità:

1. richiesta d'adesione inoltrata al Consiglio Direttivo, correlata da curriculum vitae;
2. approvazione del Consiglio Direttivo;
3. ratifica dell'Assemblea dei Soci.

I Soci partecipano all'Assemblea con diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. Lo status di Socio non è soggetto a limiti temporali.

I Soci sono tenuti al versamento di una quota annua il cui ammontare viene determinato dal consiglio direttivo.

Tutte le persone fisiche nonché tutti gli enti e le organizzazioni italiane e straniere possono divenire sostenitori dell'Associazione, contribuendo al finanziamento di singole campagne o iniziative della stessa.

Gli enti, le organizzazioni e le persone giuridiche, soci, sono rappresentate nell'Associazione dal loro legale rappresentante o da persona designata ad hoc.

5.3 La qualità di socio si perde:

1. per dimissioni tramite lettera raccomandata non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
 2. per grave violazione delle norme statutarie;
 3. per mancato pagamento della quota sociale di due annualità successive, previo regolare avviso a provvedere;
 4. per assenza ingiustificata da tre Assemblee ordinarie consecutive;
- Sulla violazione delle norme statutarie delibera l'Assemblea a maggioranza di due terzi dei Soci presenti. Tutte le dimissioni devono essere, comunque, ratificate in Assemblea.

Articolo 6. Organi sociali

6.1 Gli organi sociali sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo ;
- c) Presidente ;
- d) Collegio dei Revisori ;

6.2 Le cariche sociali hanno durata triennale, sono prestate a titolo gratuito e sono rinnovabili.

L'incarico di operatore continuativo retribuito non è compatibile con la posizione di componente del Consiglio direttivo, di Presidente e di Sindaco revisore.

6.3 Le vacationes, eventualmente verificatesi all'interno di un organo collegiale durante il mandato, saranno coperte dall'organo stesso, qualora esse non superino 1/3 del numero dei componenti di tale organo, con successiva ratifica da parte dell'Assemblea. Per vacationes superiori sarà convocata apposita Assemblea elettiva.

Articolo 7. Assemblea dei soci

7.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Associazione.

In caso non sia disposto diversamente dal presente statuto, essa delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.

Per l'elezione degli Organi sociali è previsto anche il voto per corrispondenza, le cui modalità saranno stabilite nel Regolamento attuativo dello Statuto.

La presidenza dell'Assemblea spetta di diritto al Presidente; in sua assenza o vacanza, ad un altro membro del Consiglio direttivo.

7.2 L'Assemblea dei soci:

- a) determina le linee politiche dell'Associazione individuando gli indirizzi e gli obiettivi di carattere generale ;
- b) udita la relazione del Collegio dei Revisori, approva, a maggioranza semplice, i conti consuntivi annuali che le sono sottoposti dal Consiglio Direttivo; nonché il documento di programmazione annuale contenente il piano delle attività ed il bilancio preventivo;
- c) delibera le modifiche statutarie, a maggioranza dei 2/3 dei presenti;

- d) elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;
- e) ratifica, secondo quanto previsto nell'art. 5, l'accettazione dei Soci e delibera sull'esclusione degli stessi;
- f) approva, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti le operazioni immobiliari riguardanti l'acquisto e la vendita delle sedi sociali, nonché il consuntivo delle attività commerciali e dei servizi, e delle altre forme di autofinanziamento ;
- g) delibera l'eventuale scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione, destinando il patrimonio e l'eventuale residuo attivo, secondo le leggi vigenti, a favore di altre ONLUS ;
- h) approva il Regolamento applicativo dello Statuto, proposto dal Consiglio Direttivo.

7.3 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta l'anno entro il trenta giugno. Le convocazioni e l'ordine del giorno devono essere inviati ai Soci con 30 giorni di anticipo.

7.4 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo di sua iniziativa oppure entro 30 giorni dalla richiesta di 1/3 dei Soci. Le convocazioni e l'ordine del giorno devono essere inviati ai Soci con quindici giorni d'anticipo.

7.5 Di ogni riunione di Assemblea si redigerà specifico verbale che sarà reso pubblico, con modalità da prevedere nel Regolamento, in modo da dare opportunità ai soci di apportare proposte di correzione, che il Consiglio Direttivo riceverà ed approverà, salvo ratifica all'Assemblea successiva.

Articolo 8. Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. E' costituito dal Presidente che lo presiede di diritto, e da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea dei Soci.

8.2 Il Consiglio direttivo dà attuazione alle linee politiche indicate dall'Assemblea, definendo le priorità, i tipi di azioni e gli strumenti sia tecnici che finanziari per realizzarli. Contribuisce alla formulazione e discussione, nonché approva i it_documenti di programmazione predisposti dagli uffici competenti.

8.3 Al Consiglio Direttivo spettano in particolare le seguenti funzioni:

- a) predispone e sottopone all'Assemblea, previa approvazione, i conti consuntivi e l'analisi dello stato dell'Associazione, nonché il documento di programmazione annuale contenente il piano delle attività e il bilancio preventivo;
- b) stabilisce tempi e strumenti per la traduzione delle linee programmatiche fissate dall'Assemblea, adottando allo scopo atti e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività di cui all'oggetto sociale, fatta eccezione per quelle riservate dallo Statuto e dalle leggi all'Assemblea, e verificandone l'attuazione;
- c) appronta it_documenti politici e di indirizzo, da sottoporre all'Assemblea;
- d) può avvalersi di una struttura tecnica di supporto per la progettazione, l'organizzazione e l'amministrazione dell'attività dell'Associazione, stabilisce i parametri retributivi dei contratti di lavoro sia dipendente che autonomo;
- e) propone all'Assemblea le deliberazioni di sua competenza in materia di ammissione ed espulsione dei Soci, singoli o associazioni. In caso di ammissione di associazioni propone all'assemblea il regolamento applicativo che regola i rapporti tra l'organizzazione associata e GSI Italia;
- f) fissa annualmente le quote associative e gli eventuali contributi straordinari;
- g) predispone gli ordini del giorno dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria;
- h) predispone il regolamento interno e le eventuali variazioni dello stesso e dello statuto, e dei regolamenti applicativi che regolano i rapporti con le organizzazioni associate a GSI Italia da presentare all'Assemblea;
- i) approva l'adesione o il ritiro da federazioni, consorzi e reti di associazioni ed organismi nazionali ed internazionali;
- j) delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In caso di parità ha preminenza il voto del Presidente ;
- k) sottopone all'Assemblea dei Soci le candidature per la nomina dei Revisori dei Conti.

8.4 Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i propri poteri, conferendo anche singoli incarichi all'interno o all'esterno del Consiglio stesso.

8.5 Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno.

8.6 Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta straordinaria dal Presidente di sua iniziativa, o entro sette giorni dalla richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.

8.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se partecipa la maggioranza semplice dei componenti; delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 9. IL PRESIDENTE

9.1 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i Soci della stessa. Per la sua elezione occorre la maggioranza dei due terzi dei partecipanti al voto ; alla terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice degli stessi.

9.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio sia di fronte a terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, nonché istituzioni, enti e/o associazioni internazionali.

9.3 Il Presidente rappresenta altresì l'Associazione nelle sedi politiche e/o internazionali per tutte le attività di relazione, promozione e lobbying necessarie al perseguimento dei fini statutari.

9.4 Con le modalità fissate dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e garantisce l'esecuzione dei loro deliberati.

9.5 In caso d'impedimento o assenza, le funzioni del Presidente, ivi compresa la rappresentanza legale, sono svolte da un membro del Consiglio Direttivo, nominato dal Presidente ad inizio del mandato.

9.6 Il Presidente può conferire ad altre persone deleghe e mandati specifici per la realizzazione degli scopi e delle attività dell'Associazione.

9.7 Nei casi d'urgenza, il Presidente esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica alla prima seduta utile di consiglio.

Articolo 10. Il Collegio dei SINDACI

Il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri, professionalmente qualificati, che possono anche non fare parte dei Soci, è eletto dall'Assemblea dei Soci su indicazione del Consiglio Direttivo ed elegge al suo interno il proprio Presidente.

Essi non possono avere rapporti di lavoro di dipendenza o di consulenza con l'Associazione.

Il Collegio dei Sindaci controlla la tenuta della contabilità sociale, redige la relazione riguardante il bilancio annuale, accerta la consistenza di cassa e di tesoreria e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà dell'Associazione e può procedere, in qualunque momento, ad atti di ispezione e controllo.

Il collegio dei sindaci può avvalersi di consulenze tecniche esterne all'associazione per la certificazione dei bilanci sociali.

Articolo 11. PATRIMONIO

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione dispone di un fondo comune costituito da:

- a) quote annuali versate dai soci;
- b) contributi pubblici e/o privati;
- c) eventuali proventi derivanti da azioni produttive, e iniziative collegate allo scopo sociale;
- d) beni mobili ed immobili acquisiti tramite acquisti, lasciti e donazioni.

Articolo 12. Bilancio

12.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

12.2 Il bilancio, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'anno finanziario, sottoscritti dal legale rappresentante e dal Collegio dei Revisori, sono a disposizione dei Soci e di chi abbia contribuito al finanziamento dell'Associazione. Il bilancio è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 giugno.

12.3 In conformità con quanto stabilito dalle leggi vigenti, è fatto divieto di ogni distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve a beneficio dei Soci, in quanto essi saranno destinati solo ad attività istituzionali o connesse.

Articolo 13. MODIFICHE STATUTARIE

13.1 Lo Statuto può essere modificato su proposta della maggioranza semplice dei Consiglieri o di $\frac{1}{4}$ dei Soci.

13.2 Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria, che delibera a maggioranza qualificata ($\frac{2}{3}$ dei Soci presenti).

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e messe a disposizione dei Soci trenta giorni prima della data dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 14. Scioglimento

14.1 L'Assemblea dei Soci può decidere lo scioglimento dell'Associazione con maggioranza dei $\frac{3}{4}$ ove siano presenti i $\frac{4}{5}$ dei Soci. In seconda convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

14.2 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore che provvederà a devolvere il patrimonio e ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, ad altre organizzazioni aventi le stesse finalità.

Articolo 15. NORME FINALI

Per quanto non specificato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.